



## CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E DEL CIMITERO (APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 156/1968 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 21/12/2023)**

Nota: sono scritte in corsivo tra parentesi le norme del regolamento non più vigenti, e le annotazioni relative alle modifiche apportate dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023

#### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

##### **ART. 1 – Competenza – Carattere del servizio.**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, ferma, ove stabilito, la competenza:

( a) *del Consiglio Comunale: artt. 131, nn. 6 e 8 legge Comunale e Provinciale (1915), lett. C, nn. 11, 14 (1934); artt. 13, 16, 68, 69, 71, 74, 78, 84 Regolamento Polizia Mortuaria; artt. 343, 344, 345 T.U. Leggi Sanitarie, leggasi invece “dell’ufficio comunale cimiteri e del relativo dirigente” );*

b) *del Prefetto: (artt. 15, 21 a 26, 32, 58, 69, 74, 78, 79, 84, 85 Regolamento Polizia Mortuaria); artt. 339, 343 T.U. Leggi Sanitarie;*

c) *del Ministero dell’Interno: (artt. 1, 28, 47, 56, 61, 83, 98, Regolamento Polizia Mortuaria;)* artt. 341, 342 T.U. Leggi Sanitarie; *(art. 102 della L.C.P.);*

d) *dell’Autorità Giudiziaria(:* artt. 40, 59, 62, 63 *Regolamento Polizia Mortuaria ).*

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie od opportune per il buon governo e per il decoro del Cimitero.

3. *( Fermo restando il carattere civile dei cimiteri, il Comune, nel limite del possibile, nell’esercizio dei suoi poteri, avrà maggior riguardo per norme in materia della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. )*

## **ART. 2 – Organizzazione del servizio**

1. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- a) *(la Segreteria Comunale: per i servizi amministrativi e per il coordinamento dell'attività dei vari uffici);*
- b) l'Ufficiale Sanitario, per la vigilanza sanitaria: artt. 21, 40, 337, T.U. Leggi Sanitarie; artt. 4, 9, 17, 22, 44, 58, 62, 63, 66, 84 Regolamento Polizia Mortuaria;
- c) l'Ufficio Tecnico: per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune sia su quelle dei privati;
- d) una Sezione dei Vigili Municipali ed il personale addetto ai cimiteri: per la polizia interna e la vigilanza generale.

2. *( Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri e relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale. )*

## **ART. 3 – Provvedimenti nell'interesse del servizio**

In ogni tempo, il Sindaco, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili, può:

- a) disporre la revoca e la rimozione di sepolture sia comuni che private, provvedendo altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizi o per opere di carattere generale (vedere art. 70);
- b) ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdita di materie organiche, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
- c) far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante in violazione alle norme del regolamento e all'autorizzazione data o pericolanti o in stato di abbandono o indecoroso.

## **ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento.**

- 1. I servizi funebri sono gratuiti e a pagamento.
- 2. Sono gratuiti, per tutte le persone morte sul territorio del Comune, i servizi di interesse pubblico: visita necroscopica, servizi di osservazione, fossa comune decennale.
- 3. Sono gratuiti, per le sole persone povere, il trasporto funebre e la somministrazione del feretro (art. 21 e 31) nelle forme più semplici e nei limiti del contratto di appalto del servizio di pompe funebri.
- 4. I servizi maggiori e diversi da quelli predetti sono sottoposti al versamento del canone stabilito nella tariffa.

## **ART. 5 – Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni e furti, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

## **ART. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali**

- 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

#### **ART. 7 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. 45 del Regolamento di polizia mortuaria.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
  - a) copia del presente regolamento;
  - b) l'elenco dei campi in scadenza nell'anno (art. 63);
  - c) l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza (artt. 75, 89).

### **C A P O I**

#### **DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO**

#### **ART. 8 – Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra o di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in Ospedali, Ospizi, Collettività, sono notificati, con apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva amministrazione.

#### **ART. 9 – Adempimenti dell'ufficio**

1. L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove gli accertamenti necroscopici e se del caso, la denuncia del medico curante, di cui agli artt. 10, 11 successivi.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede ai sensi dell'art. 145 Ordinamento stato civile, curando di esporre la salma sconosciuta (art. 15) e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

#### **ART. 10 - Denuncia delle cause di morte**

1. Il medico curante deve fare, al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della causa di morte, compilando l'apposita scheda dell'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene

poi trasmessa dall'Ufficio Igiene.

2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica; per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

#### **ART. 11 – Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico del Comune, incaricato del servizio necroscopico, provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica, in relazione anche al successivo art. 15 lett. a).
2. In esito alla visita il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al Registro degli atti di morte.
3. Per i decessi avvenuti in Istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale Sanitario, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente del medico curante e dal Direttore Sanitario.

#### **ART. 12 – Referto all'Autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche successivamente in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361, 365 del Codice Penale (*e dell'art. 4 del Codice Procedura Penale*).
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco fa rapporto all'Autorità giudiziaria nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere o di ossa.

## **CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **ART. 13 – Termini**

1. Fino a 24 ore dal momento della morte, nei casi normali, e fino a 48 ore, nei casi di morte improvvisa o di morte apparente, la persona è considerata presunta morta, quindi, in periodo di osservazione. In tale periodo non può essere sottoposta ad autopsia, imbalsamazione, trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, né sottoposta comunque ad applicazione di materia plastica per rilevarne l'effigie.
2. Detti termini, con autorizzazione del Sindaco, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, possono essere sia protratti per speciali circostanze, sia ridotti in caso di morte per malattie infettive o per decapitazione, maciullamento o per iniziata decomposizione.

#### **ART. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locale di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro, prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, l'Ufficiale Sanitario stabilisce i provvedimenti del caso.

#### **ART. 15 – Locali di osservazione**

1. Il cimitero deve avere apposito locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le persone:
  - a) morte in abitazioni nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente, per angustia, o per povertà, mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento (art. 9);
  - d) da sottoporsi ad autopsia.
2. La ammissione è disposta dall'Ufficiale Sanitario o dalla Autorità Giudiziaria. Il trasporto deve essere fatto come all'art. 39.
3. Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.
4. Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

#### **ART. 16 – Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 12 precitato, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano superati i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'Ordinamento di Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di pezzi di cadavere, di ossa umane.
2. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **Art. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti**

Le autopsie, salvo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le imbalsamazioni, i trattamenti conservativi e le applicazioni di materie plastiche per la riproduzione dell'effigie devono essere autorizzate dal Sindaco ed eseguite con il controllo dell'Ufficiale Sanitario, con l'osservanza delle norme di cui al paragrafo sette Regolamento Polizia Mortuaria.

#### **ART. 18 - Riscontro diagnostico – Rilascio di cadaveri per studio – Trapianto terapeutico.**

1. Il riscontro delle diagnosi, il rilascio di cadaveri a scopo di studio, le autopsie ed i trattamenti conservativi, sono effettuati dopo il periodo di osservazione, *(secondo le norme del Regolamento di Polizia Mortuaria artt. 34 e 41 modificato con legge 15/02/1961 n° 83, nonché dal Regolamento Municipale di Igiene. )*
2. Le risultanze eventualmente difformi da quelle contenute nella scheda di denuncia, (art. 10) devono essere comunicate al Sindaco per la rettifica della scheda stessa.  
Se risulta come causa di morte una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza.
3. Il prelevamento di parte di cadavere per trapianto terapeutico è nei limiti e nelle condizioni previste dalla Legge 03/04/1957 n. 235 e del regolamento relativo, approvato con D.P.R. 20/01/1961 n. 300.
4. La diagnosi precoce di morte è da farsi col metodo elettrocardiografico, di cui al D.M. 07/11/1961.

### **CAPO III FERETRI**

#### **ART. 19 – Obbligo del feretro individuale**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in adatto feretro.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva, si osservano le norme *(dell'art. 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria, leggasi "statali vigenti in materia")*

#### **ART. 20 – Chiusura del feretro**

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

#### **ART. 21 – Feretro gratuito e a pagamento**

1. Il Comune provvede gratuitamente al feretro di tipo comune quale indicato all'articolo seguente, lettera a), per le salme di persone che risultano povere; a pagamento per le altre per le quali i famigliari non abbiano provveduto altrimenti, anche se non sono richieste onoranze.
2. Sono considerate povere le persone ammesse all'assistenza sanitaria gratuita e quelle che, da apposita attestazione del Sindaco, non risultano in grado di sostenere le spese per il funerale.
3. Non si considerano poveri coloro per i quali si richiedono onoranze superiori alla classe minima a pagamento, tranne il caso in cui queste siano fatte a titolo di omaggio per sottoscrizione fra compagni di lavoro, associazioni, coinquilini, ecc.

## **ART. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei legni sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

a) per inumazione comune decennale: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato, senza difetti; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore non superiore a cm 2; la confezione deve essere sufficientemente solida, a buona tenuta; testata e fianchi di un sol pezzo, a incastro e col fondo bene aderente ai fianchi, il tutto tinteggiato di scuro;

b) per tumulazione in loculo, cripta: la salma destinata, anche solo temporaneamente, alla tumulazione deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, *(corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento di Polizia Mortuaria)*;

c) per salme da trasferire fuori Comune: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente; se però il percorso è inferiore ai 25 Km, è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione, sia effettuato con idonea vettura munita cassone metallico e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

2. Per tutti i feretri di legno suesposti, il coperchio deve essere fissato con viti; nell'interno deve essere posto uno strato di segatura o sostanza assorbente.

3. Se una salma, già sepolta viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

4. Se la salma proviene da altro Comune è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

## **ART. 23 - Fornitura feretri**

La fornitura dei feretri, tanto per campi comuni quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

## **ART. 24 – Apparecchi riduttori**

I feretri metallici destinati al trasporto fuori Comune o alla tumulazione in loculi fuori terra devono essere muniti di apparecchio riduttore della pressione interna del gas putrefattivo di tipo approvato dal competente Ministero.

## **ART. 25 – Verifica feretri**

1. Ogni feretro non provvisto dal Comune, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di Polizia Mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

2. Per tale servizio sono dovuti al Comune i diritti stabiliti in tariffa.

#### **ART. 26 – Piastrine di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o zinco elettrolitico, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. La tariffa fissa l'importo relativo.

#### **ART. 27- Trasporto feretri**

Il trasporto di feretro vuoto al domicilio della persona defunta, da chiunque fornito, deve essere fatto con veicolo coperto, e nelle ore più opportune, coprendolo alla vista del pubblico con apposito telo.

### **C A P O I V TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 28 – Esclusiva del servizio**

1. *( Nel territorio del Comune il servizio trasporti funebri è municipalizzato con diritto di privativa, ai sensi della Legge 15 ottobre 1925 n. 2578 e dell'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed esercito in economia od in appalto.*
2. *Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, sia in funzione di funerale, sia per trasporto diretto, con o senza corteo, al cimitero o al locale di osservazione o alla sala autopsia, agli scali ferroviari, o, in caso di morte in ospedali, alberghi ecc. alle abitazioni.*
3. *L'esclusiva è limitata al solo mezzo di trasporto – carro, personale – non anche alla provvista del feretro; inoltre si riferisce ai cadaveri e non anche ai resti mortali e ceneri (vedi artt. 23 e 44) ).*

#### **ART. 29 – Eccezioni al diritto di esclusiva**

*(Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite, costituite a tale fine e riconosciute come enti morali, le comunità acattoliche possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di propri soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni d'ordine generale in materia ed in eccezione al diritto di privativa ).*

#### **ART. 30 – Consistenza del trasporto e percorso**

1. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla Chiesa parrocchiale, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento a velocità ordinaria, senza corteo, e con l'itinerario più breve, al Cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.
2. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.
3. Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

4. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

#### **ART. 31 – Trasporti gratuiti e a pagamento**

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Sono gratuiti per le salme di persone povere, morte sul territorio del Comune, indipendentemente dalla residenza, per le quali non sia richiesta vettura a pagamento; il trasporto eseguito con la vettura più semplice o comune.
3. Sono considerate povere le persone di cui al precedente articolo 21.
4. Sono a pagamento negli altri casi, anche se il trasporto è fatto d'ufficio, senza richiesta.

#### **ART. 32 – Categorie e classi di vetture**

1. Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.
2. I diritti relativi risultano dalla tariffa.

#### **ART. 33 – Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.
2. Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.
3. La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte: privati e imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.
4. Le vetture devono essere ai posti del servizio non meno di dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.
5. A richiesta, compatibilmente con le disponibilità dei mezzi di trasporto, si possono effettuare trasporti funebri in ore diverse da quelle fissate, con l'aumento del 35% sulla tariffa di vettura.

#### **ART. 34 – Compiti dei necrofori**

1. Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di Stato Civile, dell'ordine di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.
2. La salma dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

#### **ART. 35 – Riti religiosi**

1. I Sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare in Chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa per la celebrazione di riti maggiori è subordinata al versamento

del diritto previsto in tariffa.

#### **ART. 36 – Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali**

1. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.
3. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo e subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

#### **ART. 37 – Deceduti per malattie infettive**

La salma di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 13 e 14, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata prima delle 24 ore dal decesso, ai locali di osservazione, come anche può essere trasportata al cimitero, senza corteo funebre con il solo intervento dei più stretti parenti.

#### **ART. 38 – Manutenzione delle vetture**

1. Le vetture, comprese quelle di cui all'art. 29, sono riconosciute idonee alla funzione dall'Ufficiale Sanitario; esse devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione: devono essere disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.
2. Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolano le operazioni del servizio o danneggino la vettura.
3. L'Ufficiale Sanitario, almeno una volta l'anno, ne controlla lo stato di manutenzione.

#### **ART. 39 – Trasporto ai locali di osservazione**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, di cui all'art. 15, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro questo deve essere aperto.

#### **ART. 40 – Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è subordinato all'autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 10/06/1955 n. 854.
2. A tale fine gli interessati devono presentare domanda al Sindaco, allegando il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano allegati all'atto di autorizzazione.
3. Della concessione si dà avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita.
4. Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione devono essere trasportate direttamente al Cimitero.
5. Il personale accerta la regolarità dei documenti e che il feretro abbia le caratteristiche fissate per la sepoltura cui è destinato, come all'art. 22.
6. Per morti di malattie infettive diffuse si osservano le speciali norme *(di cui all'art. 22 del*

**ART. 41 – Trasporti all’Estero o dall’Estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolato (*dagli artt. 24 e 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria*) dalle norme della Convenzione Internazionale di Berlino del 10/02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937 n. 1379, e dall’art. 30 del D.P.R. 10/06/1955 n. 854.
2. Il trasferimento di salma all’estero, negli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino, deve essere accompagnato da passaporto mortuario rilasciato dal Prefetto; l’introduzione invece dai detti Stati è autorizzata dal Prefetto ai sensi dell’art. 30 precitato.
3. Il trasferimento all’estero, negli Stati non aderenti alla Convenzione, richiede anzitutto l’autorizzazione del Console dello Stato nel quale la salma è diretta, quindi del Prefetto.
4. L’introduzione invece è autorizzata dal Ministero della Sanità, da chiedersi attraverso il Console Italiano all’estero.

**ART. 42 – Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all’art. 27 Regolamento di Polizia Mortuaria e del precedente art. 22; inoltre alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all’art. 29 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l’altra da restituire con attestazione del compimento delle operazioni.

**ART. 43 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio**

1. La rimessa delle vetture funebri deve essere in località appartata ed opportunamente attrezzata anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.
2. Le vetture funebri di passaggio, con o senza salma, devono evitare le vie frequentate e, in caso di sosta, devono valersi della rimessa predetta o di altra espressamente indicata.

**ART. 44 – Trasporto di resti e di ceneri**

1. Il trasporto di resti per esumazione ordinaria, e di ceneri pur dovendo essere autorizzato dal Sindaco, come per i cadaveri, può essere fatto anche con vettura privata e senza doppio feretro.
2. Si applica anche per tali trasporti quanto disposto dall’art. 42.

**C A P O V**

**CIMITERO - SEPOLTURE - SERVIZI**

**ART. 45 – Obbligatorietà del servizio - Sepolture.**

1. Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i seguenti Cimiteri costituiti sul territorio del Comune:

- Cimitero del Capoluogo

- Cimitero di Borghetto San Nicolò

- Cimitero di Sasso.

2. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.

3. Ogni Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nei limiti di cui agli artt. 48 e 88 Regolamento di Polizia Mortuaria e distinti in campi per adulti e per fanciulli inferiori ai 10 anni.

4. L'area per tali campi, l'utilizzazione delle fosse, il loro ordine di impiego, le misure sono conformi alle disposizioni (*degli artt. 47 a 52 e 88 Regolamento di Polizia Mortuaria, leggasi "di legge"*).

5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, ogni Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari (*a' sensi e nei limiti dell'art. 68 Regolamento di Polizia Mortuaria.* )

#### **ART. 46 – Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero.**

1. Nell'interno del Cimitero, a discrezione dell'Amministrazione e previa autorizzazione del Prefetto, possono costituirsi reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti – ceneri ed ossa – di persone appartenenti a culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere.

2. Le spese maggiori per tali reparti – opere, maggior durata della sepoltura comune – sono a carico dei concessionari.

3. Il seppellimento fuori del Cimitero in cappelle private e gentilizie o in chiese, istituti, monumenti può aversi nei casi ed alle condizioni fissate agli artt. 79 a 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

4. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Comune sia sui reparti speciali entro il Cimitero, sia sulle sepolture private fuori Cimitero.

#### **ART. 47 – Ammissione nel Cimitero**

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.

**3.** Ove vi sia la disponibilità di spazi e non vengano lese contestuali legittime aspettative di aventi titolo a sepolture di cui ai due commi precedenti il dirigente dell'ufficio cimiteri comunale può consentire inumazioni decennali nei cimiteri di Bordighera di persone non residenti al momento della morte a Bordighera, né ivi decedute, ma già quivi residenti in modo continuativo per almeno 10 anni, o con congiunti residenti per la stessa durata minima a Bordighera (anche se non più lì residenti alla morte della persona in questione), ovvero aventi uno o più dei suddetti congiunti sepolti in uno dei cimiteri di Bordighera. (*comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023*)

4. Ai fini del presente articolo per congiunto del defunto deve intendersi il coniuge, il compagno unito civilmente, il convivente, i genitori, i nonni, i fratelli, le sorelle e i figli del medesimo. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

5. La richiesta di tale concessione d'inumazione deve essere presentata all'ufficio cimiteri comunale dal coniuge del defunto o dal suo compagno unito civilmente ovvero, in assenza di questi, dai genitori del medesimo ovvero, in assenza di questi, da tutti i figli ovvero, in assenza di figli, da tutti i fratelli e le sorelle del defunto. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

6. Sono inoltre ammesse nei cimiteri di Bordighera, a fini di tumulazione congiunta (fino a esaurimento della capienza del manufatto cimiteriale), vicino a feretro o cassetta o altra urna cineraria già presenti, in loculo, celletta o tomba di famiglia, urne contenenti le ceneri di uno dei congiunti del defunto preesistente indicati al soprastante comma 4, a prescindere dalla loro residenza a Bordighera o dal luogo in cui si trovavano al momento del decesso. Per tali contumulazioni è sempre necessario il rilascio di apposita concessione al congiunto o ai congiunti di cui al precedente comma 5, con scadenza coincidente con la scadenza della tumulazione del defunto preesistente. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

7. Per le contumulazioni di cui al comma precedente è previsto il pagamento di un canone concessorio, da richiamarsi nel provvedimento di concessione, oltre importi per recupero spese cimiteriali e diritti di ingresso nel cimitero, determinati da apposita deliberazione comunale. Tale provvedimento avrà scadenza coincidente con la scadenza della concessione riferita alla tumulazione del defunto preesistente. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

8. Scaduta la concessione di cui al comma precedente l'urna, salvo che non sia nuovamente affidata al precedente affidatario (ove ancora esistente) o ad altro familiare del defunto, viene tenuta dal Comune in apposito spazio o celletta dedicati a deposito comune (servizio soggetto a tariffa determinata dal Comune) ovvero, in assenza di tale locale deposito, le ceneri vengono riversate nel cinerario comune presso il cimitero. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

9. Se il luogo del decesso, del funerale e della sepoltura è Bordighera, e se non ricorre l'ipotesi del funerale di povertà, è prevista l'applicazione, per ogni sepoltura, di un diritto per servizi funebri comunali dell'importo stabilito con apposita deliberazione comunale. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

#### **ART. 48 – Ammissione nei reparti acattolici**

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti i rispettivi culti, decedute nel territorio del Comune o che ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, i quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolti nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi "jure sanguinis", nell'ordine di cui all'articolo 6.

#### **ART. 49 – Ammissione nel reparto nati morti**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 21/12/2023

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti per i quali non è da compilare l'atto di nascita e i prodotti del concepimento a qualunque epoca della gestazione.
2. Per questi ultimi, pur non essendo, come i primi, prescritta la denuncia di cui all'art. 1, si fa obbligo della consegna per la inumazione.
3. In tale reparto sono pure sepolte le membra di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria ed i resti anatomici, che fossero consegnati dagli ospedali.

#### **ART. 50 – Ammissione nei Cimiteri delle frazioni**

**1.** Nei Cimiteri delle frazioni di Borghetto San Nicolò e Sasso sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

**2.** Compatibilmente con la disponibilità di aree, il dirigente dell'Ufficio Cimiteri, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia (*comma modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023*)

**3.** Tutte le sepolture nel cimitero frazionale di Sasso, effettuate prima dell'1 gennaio 2024, di cittadini residenti nel confinante comune di Vallebona al momento della loro morte possono essere approvate dall'Ufficio Cimiteri, quindi mantenute, sempre che sussista il titolo concessorio e salvo quanto previsto agli articoli 73, comma 2, e 78 comma 6 del presente regolamento. (*comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023*).

#### **ART. 51 – Sepolture comuni, in loculi e cellette, e sepolture private (articolo interamente sostituito da questo tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)**

**1.** Le sepolture si distinguono in "comuni", "in loculi e cellette" e "private".

**2.** Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di almeno 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate dal Comune a decesso avvenuto.

**3.** Le sepolture in loculi e cellette (per ceneri o resti) implicano il decesso della persona e sono oggetto di specifica concessione onerosa comunale di **30 anni** al coniuge, al compagno unito civilmente o ad altro familiare del deceduto, fatta salva la possibilità per i residenti a Bordighera che abbiano compiuto gli 80 anni o che, a qualsiasi età, presentino o facciano presentare da proprio congiunto al Comune certificato medico attestante il proprio stato terminale, di chiedere il rilascio della concessione onerosa di loculo o celletta (per feretro o urna cineraria), di uguale durata, per la tumulazione di se stessi quando deceduti. Per tali malati gravi resta ferma la possibilità che siano il coniuge o il compagno a loro uniti civilmente ovvero, in assenza di questi, i congiunti di pari grado a loro più vicini a chiedere al Comune il rilascio della concessione per loro stessi.

Tutti i suddetti richiedenti di concessioni per se stessi potranno presentare al Comune apposita comunicazione con l'indicazione del nome del familiare subentrante nella titolarità della concessione al momento della loro morte, firmata anche da quest'ultimo subentrante. In

manca di presentazione di detta comunicazione il Comune individuerà d'ufficio i contitolari subentranti (coniuge o compagno civilmente unito, ovvero in assenza figli, ovvero fratelli e sorelle, ovvero successivi discendenti).

Non è ammessa la concessione di loculo per tumulare inizialmente un'urna cineraria.

**4.** Si definiscono private le sepolture:

a) individuali, di famiglie e collettività, in sepolcri privati costruiti su aree cimiteriali date in concessione dal Comune per la durata di 99 anni;

b) di famiglie e collettività in campi di inumazione, con annesso ossario, precisamente circoscritti, su aree cimiteriali date in concessione dal Comune per 99 anni.

**5.** Le sepolture di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di concessione amministrativa da parte del Comune, secondo le modalità previste dalle norme statali e regionali in materia, nonché dalle norme contenute nel Capo VII del presente Regolamento.

**ART. 52 – Sepolture per inumazione e per tumulazione** *(articolo interamente sostituito da questo tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

**1.** Sono per inumazione le sepolture nella terra, in fosse della profondità stabilita dalle norme statali e/o regionali vigenti in materia. Le inumazioni e le esumazioni sono soggette al pagamento di relativi diritti cimiteriali, a cui vanno aggiunti i diritti di ingresso e uscita del feretro, stabiliti da apposita deliberazione comunale, fatti salvi i casi di decessi di persone in stato di indigenza.

**2.** Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie – quali loculi, cripte cellette e simili – costruite dal Comune, nonché le sepolture in edifici sepolcrali – quali tombe di famiglia, cappelle, edicole e simili – costruite da privati su aree cimiteriali ricevute in concessione dal Comune, previa approvazione di relativo progetto presentato dal concessionario e rilascio di connesso permesso di costruire da parte del competente ufficio tecnico comunale, il tutto in conformità alle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale in materia. ■

**3.** Le tumulazioni sono soggette al pagamento di connessi diritti cimiteriali, a cui vanno aggiunti i diritti di ingresso, il tutto determinato dal Comune con apposito atto deliberativo.

**4.** In ogni caso, salva l'eccezione di cui al precedente art. 19 ogni cadavere è sepolto in fossa o in loculo separati.

**5.** Anche nelle ipotesi eccezionali di tomba di famiglia per inumazione, ipogea, di cui all'articolo 53 comma 2, sono necessari, ai fini della realizzazione della medesima, la domanda di permesso di costruire (in profondità) e il relativo progetto, presentati dal concessionario dell'area cimiteriale, l'approvazione di questo e il permesso di costruire del Comune.

**ART. 53 – Sepolture soggette a concessione con pagamento di canone** *(articolo interamente*

*sostituito da questo tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

**1.** Le sepolture soggette a concessione cimiteriale onerosa, disposta dal dirigente dell'ufficio cimiteri, comportanti il pagamento del canone di concessione cimiteriale, determinato con atto deliberativo del Comune, possono consistere:

a) nell'uso temporaneo **per 30 anni** dalla data delle tumulazioni (salve le concessioni in vita la cui decorrenza è dalla stipula della concessione contratto) di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici e costruzioni monolitiche all'aperto (blocchi di loculi), per tumulazioni singole individuali;

b) nell'uso temporaneo (**per 30 anni** dalla data delle tumulazioni) di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali e ceneri;

c) nell'uso novantennale di area per la costruzione di sepolcro plurimo di famiglia per tumulazione, consistente in cappella o edicola o portico, aventi o non la camera sotterranea, oppure in sola camera sotterranea rivestita all'esterno di opportune opere in pietra, detto monumento, secondo le norme di cui ai Capi VII e X.

**2.** Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere realizzato interrato o per inumazione, fermo quanto previsto dal comma 4 del precedente art. 52.

**3.** Apposito piano regolatore, predisposto dal Comune, determina, per le sepolture di cui al presente articolo, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche.

#### **ART. 54 – Depositi in loculi provvisori**

1. A cura del Comune sono costruiti loculi e cripte destinati a deposito provvisorio. In essi sono ammesse salme o resti mortali, a seguito di esumazione che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che si intende successivamente trasferire, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

2. La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massima è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente iniziata, ma in corso di ultimazione.

3. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

4. La salma deve essere in doppia cassa, come prescritto per le tumulazioni.

5. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamenti stabili.

6. Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme di cui all'art. 91, versando però al Comune la metà del canone fissato per i depositi provvisori.

#### **ART. 55 – Sistemazione definitiva – rimborsi**

1. Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

2. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso, non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità del deposito di garanzia, dedotte

eventuali semestralità non pagate.

**ART. 56 – Cellette** *(articolo interamente sostituito da questo tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

**1.** I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo di inumazione o concessione, nonché le urne cinerarie possono, a richiesta, essere conservati in apposite cellette presenti nei cimiteri, ove disponibili, concesse a familiare del defunto, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

**2.** La tumulazione nelle cellette di resti mortali o ceneri, in apposite cassette o urne, e l'estumulazione, sono soggette al pagamento di appositi diritti stabiliti con deliberazione comunale.

**ART. 57 – Camera mortuaria**

**1.** Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di brevissima durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

**2.** Eccezionalmente la camera mortuaria può essere adibita ad altri servizi: deposito di osservazione, sala autopsia.

**3.** La camera mortuaria deve avere le caratteristiche ed i servizi di cui al Regolamento di polizia mortuaria.

**ART. 58 – Ossario**

Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari generali per raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva dei resti provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per i quali le famiglie interessate non abbiano provveduto come all'art. 56, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

**ART. 59 – Soppressione del Cimitero**

**1.** Il Cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal T.U. delle Leggi Sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso.

**2.** Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e più adeguata costruzione.

**3.** Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale.

**4.** Le concessioni di sepolture perpetue, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i concessionari, sia di sepolture private temporanee che perpetue, hanno i diritti previsti dall'art. 76 del Regolamento di Polizia Mortuaria; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all'art. 86.

**5.** Il concessionario che, avuta, nel nuovo Cimitero, l'area corrispondente in superficie alla concessione del Cimitero soppresso, non provvede alla nuova costruzione nel termine di cui all'art.

79, decade dalla concessione.

6. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione può essere dissodato. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione.

#### **ART. 60 – Costruzione e ampliamento del Cimitero**

1. La costruzione del Cimitero e così l'eventuale ampliamento sono adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Nei progetti relativi si fa applicazione delle norme tecniche, igieniche, urbanistiche, topografiche, meglio atte alle funzioni particolarmente dettate dagli artt. 228 e 338 T.U. Leggi Sanitarie modificato dall'art. 27 D.P.R. 10/06/1955 n. 854 e dalla Legge 17/10/1957 n. 983; *(84 e successivi, 98 del Regolamento di Polizia Mortuaria, nonché delle norme relative alla distribuzione dell'area per sepolture comuni e private, di cui agli artt. 47, 68 del Regolamento di Polizia Mortuaria.)*

### **C A P O V I**

#### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

#### **Art. 61 –Esumazione ordinaria**

1. Le salme sepolte in fossa sono esumabili:

- a) non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;
- b) non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private temporanee, a sistema di inumazione, di cui al precedente art. 53.

2. Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze, dalla Direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

3. Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

#### **ART. 62 - Esumazione nati morti**

L'esumazione ordinaria dei nati morti, inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

#### **ART. 63 – Avvisi di scadenza**

1. La scadenza delle sepolture non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi o nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite e ben visibili paline, recanti l'avviso di scadenza; di più all'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate.

2. I famigliari che desiderano essere informati dell'esumazione per scadenza, devono tenere aggiornato il loro indirizzo presso l'ufficio del Cimitero.

#### **ART. 64 – Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria è eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco. Quest'ultima è a richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso Cimitero o per traslazione ad altro Cimitero, o per cremazione, nei limiti della legge.
2. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato della Direzione Cimiteri.
3. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire, si richiama l'art. 22 penultimo comma.
4. Le esumazioni straordinarie sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali e modalità di cui al Regolamento di Polizia Mortuaria.

#### **ART. 65 – Estumulazione**

1. Le salme, i resti e le ceneri tumulate in loculo, in cripta o celletta, si devono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta del concessionario, con autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Cimiteri, si possono estumulare quando:
  - a) su indicazione scritta e motivata del coniuge o del compagno unito civilmente al defunto, o degli altri familiari di pari grado di parentela a quello più vicini (non oltre il terzo grado), sia prevista una diversa sistemazione del defunto, dei suoi resti o delle sue ceneri, in manufatto o luogo di sepoltura di non inferiore importanza.
  - b) vi sia preventiva o contestuale richiesta scritta e motivata del coniuge o del compagno unito civilmente al defunto, o degli altri familiari di pari grado di parentela a quello più vicini (non oltre il terzo grado), finalizzata a cremare il cadavere, ricollocarne le ceneri nel medesimo loculo in apposita urna, liberare così spazio in detto loculo per tumularvi anche la salma o le ceneri del concessionario del loculo appena deceduto ovvero già ottantenne o in grave stato di salute (stato terminale attestato da certificato medico) o la salma di uno dei sopra indicati congiunti del medesimo concessionario, o ancora le loro ceneri fino a esaurimento di capienza del loculo. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*
2. Le estumulazioni da qualsiasi manufatto cimiteriale sono autorizzate con provvedimento dell'ufficio cimiteri (che, in caso di estumulazione straordinaria e traslazione del defunto o di resti in altra struttura, dispone anche il ritiro della concessione). Sono soggette al pagamento di specifici diritti cimiteriali, a cui si aggiungono i diritti di uscita, tutti stabiliti dal Comune con apposita deliberazione. Le estumulazioni straordinarie non comportano alcuna restituzione parziale o totale del canone relativo alla precedente concessione. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*
3. Qualora l'estumulazione sia completamente o anche finalizzata allo svolgimento di attività di ispezione o ricognizione (esclusivamente di competenza del Comune o del gestore del cimitero), per verificare le condizioni dell'interno dei loculi o lo stato del feretro o del defunto, è previsto il pagamento dei relativi diritti di ricognizione e ispezione, quantificati

da apposita deliberazione comunale. *(comma introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2023)*

4. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.
5. Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all'art. 84.

#### **ART. 66 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
2. Le straordinarie invece sono sottoposte al pagamento del stabilito in tariffa.
3. *(Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865 n. 270.)*

#### **ART. 67 – Incenerimento materiali**

1. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell'interno del Cimitero.
2. Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria.

#### **ART. 68 – Disponibilità dei materiali**

1. Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegate in opere di miglioramento generale del Cimitero stesso, in miglioramento dei campi comunali, in sistemazione di tombe di persone povere.
2. I materiali che non possono essere reimpiegati, come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel Cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

#### **ART. 69 –Autorizzazione al reimpiego da parte dei concessionari**

1. Può essere autorizzato, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purché nello stesso Cimitero e purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
2. Sono conservate a cura del Comune, nel Cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.
3. Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

## **CAPO VII**

### **CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA**

#### **A) DISPOSIZIONI COMUNI PER SEPOLTURE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA**

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 21/12/2023

#### **ART. 70 – Concetto e limiti della concessione**

1. Il Cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, ha carattere demaniale, per cui la sepoltura privata è concessione amministrativa di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso, su una determinata opera, costruita dal Comune, o sua area, parte del Cimitero, da adibire a sepoltura.
2. Tale diritto non è commerciabile né alienabile: solo per le sepolture di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui all'art. 85 e successivi, una limitata cessione dei diritti d'uso.
3. Le sepolture individuali, perpetue e temporanee, sono invece vincolate alla salma indicata nella concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri.
4. Il concessionario può usare, con i vincoli di regolamento, dell'opera o dell'area concessa senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo, a sua discrezione, purché non venga compromesso l'uso, modificare ed impiegare per esigenze di servizio.
5. La concessione, sia a tempo che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di pubblico interesse, come detto all'art. 3, lettera a); a decadenza nei casi in cui agli artt. 71, 75, 79, 89; a rinuncia come agli artt. 77 e 86.

#### **ART. 71 – Concessioni – doveri generali**

1. Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per salme di persone prive della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.
2. La concessione di sepoltura privata, sia temporanea che perpetua è fatta, ed è conservata, subordinatamente all'osservanza, da parte del concessionario, delle norme di legge e di regolamento, delle tariffe attuali e future, in materia di polizia mortuaria e di cimiteri, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione, quali risultano dal regolamento e dall'apposito atto di concessione, se stipulato.
3. In particolare l'uso della sepoltura dev'essere nei limiti prestabiliti dall'atto di concessione, evitando in specie di farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### **ART. 72 – Vigilanza del Sindaco**

1. Nessuna operazione può compiersi nelle sepolture private, da parte dei concessionari, se non autorizzata dal Sindaco.
2. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche dell'esercizio dei diritti d'uso.
3. In particolare per le sepolture di famiglia la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione.

### **B) SEPOLTURE INDIVIDUALI**

**ART. 73 - Concessioni a decesso e concessioni in vita** *(articolo interamente sostituito dal seguente tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

1. La sepoltura individuale temporanea di cui all'art. 53, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata, salvo quanto previsto dall'art. 51 comma 3 secondo il quale i residenti a Bordighera che abbiano compiuto gli 80 anni o che, a qualsiasi età, presentino o facciano presentare da proprio congiunto al Comune certificato medico attestante il proprio stato terminale, possono chiedere in vita il rilascio della concessione di loculo o celletta (per feretro o urna cineraria) per la tumulazione di se stessi quando deceduti. Non è ammessa la concessione di loculo per tumulare inizialmente un'urna cineraria.

2. Nei casi di irreperibilità di titolo concessorio cimiteriale, come da attestazione del responsabile dell'ufficio cimiteri, relativamente a loculi contenenti defunti deceduti prima dell'entrata in vigore del D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803, con atto del medesimo responsabile può essere ricostruita la relativa concessione presumendo la natura perpetua della medesima e individuando nel defunto tumulato il concessionario originario.

3. Tutte le concessioni di manufatti cimiteriali (loculi, cellette, tombe, tombe di famiglia, cappelle, edicole e altro) devono essere perfezionate tramite provvedimento del dirigente dell'ufficio cimiteri e contratto accessivo, firmato dal medesimo dirigente e il concessionario, dopo l'introito del relativo canone. Nelle concessioni in vita il concessionario coincide con il fruitore del manufatto cimiteriale.

4. In caso di morte del concessionario subentrano i suoi familiari secondo le regole di cui all'art. 87 comma 1, punto 1), del presente regolamento.

#### **ART. 74 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale**

1. Se la sepoltura non consta di opera già completa a cura del Comune, ma di fosse, il concessionario deve dare – pena la decadenza – adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro un anno dal seppellimento.

2. Il Comune determina il tipo di sistemazione minima obbligatoria per ogni tipo di fossa, con facoltà per il concessionario di altra sistemazione migliore, da approvarsi dalla Direzione del Cimitero.

#### **Art. 75 – Decadenza**

1. La concessione di sepoltura privata individuale può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

- a) non risulti sistemata nel termine stabilito, come previsto dall'articolo precedente;
- b) non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;
- c) risulti in stato di completo abbandono.

2. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

3. Nel caso di completo abbandono se il concessionario o gli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

4. Decorsi due anni consecutivi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove

non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.  
5. La decadenza, nei casi di cui ai alle lettere a) e b) del comma 1, dà luogo al rimborso di cui all'art. 77, che segue; nel caso di cui alla lettera c) non dà luogo ad alcun rimborso.

#### **ART. 76 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza**

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

#### **ART. 77 – Rinuncia di sepolture – rimborsi**

1. La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

2. La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

a) per le sepolture di cui all'art. 53 lett. a): rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

b) per le sepolture in loculi, perpetue e per le cellette di pari durata: rimborso del 50% del corrispettivo di concessione se la rinuncia è fatta nel primo quinquennio dalla concessione.

3. Il trasferimento nel primo mese dalla concessione, per dare migliore sistemazione nel Cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

### **C) SEPOLTURE DI FAMIGLIA**

#### **ART. 78 – Concessione di tomba di famiglia** *(articolo interamente sostituito dal seguente tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

1. Per l'ottenimento di una concessione di tomba di famiglia o cappella o edicola gentilizia in uno dei cimiteri di Bordighera l'interessato deve essere residente a Bordighera e presentare al medesimo Comune, ufficio cimiteri, specifica domanda in bollo (su modello messo a disposizione dal Comune stesso) in cui chiede la concessione per 99 anni di un terreno in uno dei cimiteri di Bordighera, in area a ciò destinata dal relativo strumento urbanistico.

2. In allegato alla domanda, o separatamente, l'interessato deve presentare al Comune:

- il relativo progetto per la costruzione del sepolcro suddetto precisando tra le altre cose il numero, la posizione e la dimensione dei posti feretro interni alla tomba;

- le eventuali proprie dichiarazioni e disposizioni sulle assegnazioni dei suddetti posti, nei limiti della normativa vigente in materia e tenendo conto che detti sepolcri familiari o gentilizi sono prioritariamente destinati all'utilizzo del concessionario e dei suoi familiari e, solo dopo la scomparsa di questi, all'uso dei suoi eredi ai sensi di legge (ferma l'eccezione della possibilità di

estendere l'uso a estranei ai sensi della normativa nazionale vigente e nei casi di cui articoli 81 comma 3, 85 e 91 comma 1 del presente Regolamento).

**3.** Accertata e comunicata all'interessato la disponibilità di area concedibile, introitato nelle casse comunali il canone concessorio stabilito in apposita deliberazione (versato dall'interessato in unica soluzione), il dirigente dell'ufficio cimiteri rilascia la concessione cimiteriale e stipula il connesso contratto, in forma privata o pubblica amministrativa davanti al Segretario Generale a seconda di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dell'importo del canone di concessione.

**4.** Dalla stipulazione del contratto di concessione, e dal subentro dei familiari del concessionario alla morte di questo, scaturiscono in capo ai medesimi (concessionario e familiari subentranti) tutti i diritti e i doveri connessi all'utilizzo, alla gestione e alla manutenzione del sepolcro. In particolare, dalla suddetta stipulazione, sorgono i diritti alla sepoltura in detta tomba del concessionario o dei concessionari originari, e dei familiari da questi indicati quali assegnatari dei posti nella tomba alla loro morte (salvi gli eventuali assegnatari non familiari di cui agli articoli 81 comma 3, 85 e 91 comma 1 del presente regolamento). In caso di mancate assegnazioni sorgono diritti alla sepoltura in detta tomba, secondo l'ordine di premorienza, in capo al coniuge o compagno unito civilmente col concessionario originario, ai figli, ai fratelli e sorelle e ai successivi discendenti del medesimo, sempre che questi non abbiano rinunciato per iscritto al subentro nella titolarità della concessione alla morte del concessionario originario loro ascendente.

**5.** Sulla base della suddetta concessione amministrativa novantanovenale di area cimiteriale l'ufficio tecnico comunale rilascerà il relativo permesso di costruire, ove non si ravvisino carenze negli atti presentati o di presupposti di legge, e non si contrasti con lo strumento urbanistico comunale vigente in materia. In caso di rigetto del progetto la concessione amministrativa viene ritirata e il connesso contratto accessivo risolto.

**6.** Nei casi di irreperibilità di titolo concessorio cimiteriale, come da attestazione del responsabile dell'ufficio cimiteri, relativamente a tombe di famiglia contenenti almeno un defunto deceduto prima dell'entrata in vigore del D. P. R. 21 ottobre 1975, n. 803, con atto del medesimo responsabile può essere ricostruita la relativa concessione presumendo la natura perpetua della medesima e individuando nel defunto tumulato in data più anteriore degli altri, lì tumulati, il concessionario originario. In tale ricostruzione istruttoria possono essere utilizzati contenuti e dati presenti nella concessione edilizia, nel relativo progetto e nelle dichiarazioni scritte di volontà del suddetto primo defunto, ove disponibili.

#### **ART. 79 – Costruzione delle opere – termine – collaudo – Limiti di impiego dell'area.**

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto (art. 115) ed alla esecuzione, pena la decadenza (art. 89) delle opere relative, entro dodici mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell' 1% del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

5. Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero, se ne possono ricavare altri, subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa più elevato, ragguagliato al 50%.

#### **ART. 80 – Doveri in ordine alla manutenzione**

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, *(se del caso, ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale e)* ai termini del presente Regolamento, non esclusa la decadenza.

3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse, se l'interessato non ha provveduto nel termine prefissato.

#### **ART. 81 – Gruppo familiare**

1. La concessione di sepolture di famiglia si intende fatta " jure sanguinis" fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

2. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i fratelli e le sorelle, i discendenti e i coniugi di questi, gli ascendenti. *(comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti od a estranei, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

5. Il titolare della sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

#### **ART. 82 – Ammissioni in sepoltura di famiglia**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un Ente od una Comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione come all'art. 92, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari " jure sanguinis" è dato dall'ordine di premorienza.
5. Se il sepolcro diventa ereditario, il diritto al seppellimento può essere per stirpe.
6. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. *(comma così modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*
7. La capienza di una tomba di famiglia si intende esaurita, con i relativi effetti di legge, quando in ogni loculo o posto bara è presente un feretro e il numero massimo possibile di urne cinerarie stabilito dai concessionari o titolari subentranti della concessione ovvero, in mancanza, dal Comune previa necessarie ispezioni. *(comma introdotto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*
8. Su richiesta degli aventi diritto, a fini di liberazione di posti bara nella tomba di famiglia (non ancora esaurita tenuto conto di quanto previsto dal comma precedente), è possibile ricollocare nella tomba di famiglia i resti del defunto, raccolti dopo almeno 50 anni dalla sua tumulazione, ovvero in ogni tempo le sue ceneri, rispettivamente ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 84 del presente regolamento. *(comma introdotto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*
9. Sempre su richiesta dei concessionari o dei titolari familiari o eredi subentranti nella concessione è possibile tumulare nella tomba di famiglia, nei limiti di cui al sopra riportato comma 7, le urne contenenti le ceneri di familiari e eredi dei concessionari originari o dei titolari subentranti della concessione, nonché delle persone estranee alla famiglia, nei limiti di cui all'art. 91 comma 1 del presente Regolamento. *(comma introdotto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*
10. Le tumulazioni di cui al presente articolo sono oggetto di preventiva autorizzazione comunale e sono assoggettate al pagamento di relativi diritti comunali stabiliti con specifica deliberazione.

#### **ART. 83 – Ricordi funebri**

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.
2. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove, o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

#### **ART. 84 – Estumulazione da tomba di famiglia – Vincolo di perpetuità delle salme**

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, se, su richiesta dei concessionari o dei titolari familiari o eredi subentranti nella concessione, occorre disporre di loculo, per la salma di avente diritto, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione. I

resti raccolti sono conservati nella sepoltura stessa in appositi ossari o in singole cellette o nel medesimo loculo in apposita cassetta con obbligo, in ogni caso, di applicazione all'esterno dell'ossario, della celletta o della cassetta del nome e del cognome del defunto, e delle date di nascita e morte del medesimo. Le operazioni previste nel presente comma sono possibili solo nel caso in cui i resti del defunto possono essere raccolti e inseriti nell'ossario, nella celletta o nella cassetta senza alcuna forzatura, rottura o spaccatura di detti resti. L'ispezione preventiva finalizzata ad accertare l'effettiva possibilità di raccolta senza forzature o rotture è di esclusiva competenza del Comune e dell'affidatario della gestione dei cimiteri comunali. *(comma così sostituito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

2. Su richiesta motivata dei concessionari, o dei titolari familiari o eredi subentranti nella concessione (oltre che del coniuge o del compagno unito civilmente al defunto ovvero dei figli, dei fratelli e sorelle del defunto, ove per qualsiasi motivo questi non siano concessionari o contitolari della concessione), è possibile ottenere in ogni tempo dal Comune l'autorizzazione all'estumulazione del defunto finalizzata alla cremazione del medesimo e alla ricollocazione delle relative ceneri nella medesima tomba di famiglia, analogamente a quanto previsto nel comma precedente, per la liberazione in essa di un posto destinabile alla salma di avente diritto e/o ad altre urne cinerarie, in quanto ammissibili nella tomba ai sensi del presente regolamento, fino a esaurimento della capienza. *(comma introdotto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

3. Ogni estumulazione è soggetta al pagamento di relativi diritti cimiteriali, a cui si aggiungono i diritti di uscita, come determinato da apposita deliberazione comunale. Inoltre, nei casi in cui l'estumulazione sia interamente o in parte finalizzata all'esecuzione di ispezione o ricognizione dello stato dell'interno del loculo, o delle condizioni del feretro o del defunto (operazioni di esclusiva competenza del Comune e del gestore del cimitero), è previsto il pagamento dei relativi diritti di ricognizione e ispezione quantificati da apposita deliberazione comunale. *(comma introdotto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

4. Il concessionario d'origine, nella concessione, può stabilire il vincolo di perpetuità di tutte o alcune salme, cioè l'integrale conservazione di tutte o alcune salme nella tomba con divieto di estumulazione.

5. Il vincolo si riferisce essenzialmente alla salma, mentre il loculo può eccezionalmente mutare nella stessa tomba per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba. Inoltre una salma vincolata a perpetuità può essere, a richiesta, da valutarsi dal Sindaco, trasportata in altra sepoltura, di non minor decoro, purché sia mantenuto lo stesso vincolo.

6. Il vincolo di perpetuità delle salme è subordinato al versamento del canone di tariffa. Apposita scritta nella sepoltura indica tale vincolo.

#### **ART. 85 – Trasmissione diritti d'uso**

1. I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis", e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "jure hereditatis".

2. Può permettersi la cessione di diritti d'uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrano giustificate ragioni familiari od economiche – da valutare a giudizio

dell'Amministrazione – con esclusione di intenti di speculazione e sempre che siano rispettate le salme, già accoltevi come all'art. 88.

3. La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffa.

4. Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune, come previsto dall'art. 87.

#### **ART. 86 – Cessione – rinuncia**

1. Aree libere.

Il concessionario di area di sepoltura di famiglia sulla quale non siano state eseguite opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nel primo anno e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

2. Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. Il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

3. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 79.

4. Aree con opere finite.

La cessione può essere di tutta o di parte della sepoltura; in ogni caso al Comune spetta il diritto di prelazione, con il rimborso, per l'area, nei limiti del precedente comma 1, da ridursi in ragione dei posti eventualmente già occupati, in perpetuo o a tempo, tenendo conto, in quest'ultimo caso, della sistemazione dei resti; le opere sono valutate dall'Ufficio Tecnico del Comune, salvo contraddittorio con l'interessato.

Se il Comune non intende valersi di tale diritto, la cessione, se giustificata, come all'articolo precedente, può essere autorizzata a terzi, col pagamento, per posto o loculo ceduto, a favore del Comune, del corrispettivo fissato dalla tariffa in vigore.

5. La cessione di tomba appartenente a più titolari deve essere fatta con l'adesione delle singole parti, a meno che si tratti di tomba già divisa, ai sensi dell'art. 92, che segue, con l'espressa facoltà reciproca di cessione a terzi anche per atto tra vivi.

#### **ART . 87 – Prova della trasmissione di diritti – rinuncia alla concessione** *(articolo interamente sostituito dal seguente tramite deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2023)*

**1.** La trasmissione del diritto d'uso, per successione *mortis causa* o per cessione, deve essere comprovata come segue:

- 1) la trasmissione per successione a causa di morte del concessionario comporta l'obbligo dei suoi familiari o eredi di presentazione di atto notorio notarile, o attestazione giudiziale o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dai quali risultino le successioni per rami fino agli attuali familiari o eredi, e che non esistono altri familiari o eredi. Se vi è stata successione testamentaria l'interessato subentrante nella concessione deve

dichiarare ciò al Comune, che può richiedere copia od estratto di testamento. In mancanza di successione testamentaria dichiarata al Comune si applica, nella definizione degli aventi titolo al subentro nella concessione della tomba di famiglia in luogo del titolare deceduto, la successione dei familiari di cui all'art. 81 comma 2 del presente regolamento. Fino a presentazione di prova contraria o di dichiarazioni di rinuncia il Comune registra quindi quali subentranti al titolare defunto i successori di cui all'art. 81, comma 2, del presente regolamento.

2) la trasmissione per cessione implica la presentazione, in copia autentica, all'ufficio cimiteri, del contratto rogato dal segretario comunale o da notaio.

**2.** Sino a diversa dichiarazione presentata al Comune, sottoscritta dai concessionari o dai contitolari subentranti, il Comune presume eguale compartecipazione di tali aventi titolo nei diritti e negli obblighi connessi all'uso e alla gestione della tomba di famiglia.

**3.** Il successore del concessionario defunto può sempre rinunciare con atto scritto e firma autenticata, ai sensi degli articoli 21 e 38, commi 2 e 3, del DPR n. 445/2000, al subentro nella concessione con conseguente perdita di ogni titolarità di diritti e poteri, anche decisori, in ordine all'uso e alla gestione della tomba, e venir meno dei correlativi obblighi. Il rinunciante è tenuto a dare comunicazione della propria rinuncia agli altri contitolari della concessione contestualmente all'invio della rinuncia al Comune. La rinuncia non comporta restituzioni economiche a favore del rinunciante salvo quanto stabilito al comma successivo.

**4.** La rinuncia alla concessione della tomba di famiglia comporta la restituzione da parte del Comune ai rinuncianti della parte di canone versato corrispondente al tempo residuo di concessione, decorrente dal giorno di accettazione della stessa rinuncia da parte del Comune (dirigente dell'ufficio cimiteri), solo se tutti i contitolari della concessione presentano dichiarazione di rinuncia e se le motivazioni di questa vengono accolte dall'ufficio cimiteri in quanto ritenute rilevanti. Tale completa rinuncia di tutti i contitolari comporta l'estinzione del rapporto concessorio e il rientro del sepolcro nella piena disponibilità del Comune.

**5.** In caso di più familiari eredi del concessionario originario defunto uno tra questi, sotto la sua personale responsabilità, può dichiarare per iscritto, con atto formato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, che uno o più o tutti i suddetti gli altri familiari eredi rinunciano alla titolarità della concessione, con le conseguenze di cui al sopra riportato comma 3.

#### **ART. 88 – Condizioni delle salme nelle cessioni**

1. Le salme già accolte nella sepoltura che viene ceduta, non possono essere trasferite, ma sono conservate nella sepoltura stessa, salvo sistemazione in altra tomba pure di famiglia, non meno decorosa.

2. Se le salme non sono vincolate a perpetuità, alla scadenza dei cinquant'anni si può provvedere alla raccolta dei resti che devono pure essere conservati nell'ossario o in singole cellette della sepoltura stessa.

#### **ART. 89 – Decadenza**

1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 79 in ordine ai termini per la costruzione delle opere;

In tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 86;

b) per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt. 59 e 89, osservate le norme di cui agli artt. 76 del regolamento di Polizia mortuaria e del presente regolamento.

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

2. La decadenza per abbandono è adottata attraverso la procedura di cui all'art. 75, commi 3 e 4.

3. La decadenza per qualunque titolo è adottata con apposita deliberazione previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili.

#### **ART. 90 – Condizione delle salme a seguito di decadenza**

1. Pronunciata la decadenza per abbandono, il Comune può concedere la sepoltura a persona che assuma di provvedere alle opere occorrenti. Prima però provvede a raccogliere i resti delle salme nelle cellette o nell'ossario della sepoltura stessa e fa obbligo al subentrante di conservarle, come consegnate, in perpetuo; parimenti fa obbligo di ricordare, anche in parte secondaria della tomba, il nome del vecchio concessionario.

2. Per tali oneri è abbuonata al nuovo concessionario una somma pari al prezzo base di una celletta per ogni resto.

3. Se la sepoltura è ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in cellette perpetue o in apposito ossario, disponendo dell'area per nuove concessioni.

#### **ART. 91 – Consensi**

1. Il titolare di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, o definitiva, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia, cui appartiene quella già ammessa per tale titolo.

2. All'esterno della tomba può porsi il nome della salma accolta.

Per il consenso si richiede un atto del titolare, in competente bollo e registrato, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

3. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato, a sensi dell'art. 81 precedente.

4. Quando risulti che il consenso possa celare una effettiva cessione parziale, avente carattere di speculazione, non si dà corso al consenso.

5. La concessione del consenso è subordinata al pagamento dell'apposito canone risultante nella tariffa vigente al momento della tumulazione.

6. Il consenso può essere dato anche a favore di vivente e registrato nel fascicolo; il pagamento del canone però è da effettuarsi al momento della tumulazione, secondo la tariffa in vigore a tale epoca.

#### **ART. 92 – Divisione e rinuncia**

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata da produrre in copia all'Ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari

posti o all'assegnazione di quote.

2. In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.

3. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, ai fini dei canoni dovuti; essa deve risultare come sopra.

#### **ART. 93 – Disponibilità dei materiali**

I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all'art. 68 e 69.

#### **ART. 94 – Manutenzione a carico del Comune**

1. Il Comune può assumere l'onere della manutenzione perpetua delle opere con versamento da parte dei titolari della somma che viene fissata, in base ad apposita perizia del Tecnico Municipale e alle condizioni da stabilirsi con deliberazione, di volta in volta.

2. Apposita iscrizione, posta sulla sepoltura, indica tale onere.

#### **ART. 95 – Fascicoli per le sepolture di famiglia**

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni, ai consensi, alle successioni.

### **CAPO VIII POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO**

#### **Art. 96 – Orario**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagione, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

2. Nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del custode.

4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

5. Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico esauriti i servizi di trasporto funebre.

#### **ART. 97 – Divieto di ingresso**

E' vietato l'ingresso :

- ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, in condizioni non normali, o comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;

- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

- a chiunque, quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### **ART. 98 – Riti religiosi**

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che generale, della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

#### **ART. 99 – Circolazione veicoli**

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero.

#### **ART. 100 – Divieti speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a)* fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b)* introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involucri, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c)* toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamentazioni, lapidi;
- d)* buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi cesti o spazi, appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti; accumulare neve sui tumuli;
- e)* portare fuori del Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f)* calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
- g)* disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in ispecie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini di ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
- h)* prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri di opere funerarie senza autorizzazione della Direzione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i)* eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l)* chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- m)* assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

#### **ART. 101 – Epigrafi**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali

espressioni brevi.

3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti, e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguita dalla traduzione in italiano.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

7. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

#### **Art. 102 – Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.**

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, come all'art. 6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

#### **Art. 103 – Lapidi, ricordi, fotografie.**

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero, se non decorosamente verniciati. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione come all'art. 3.

#### **Art. 104 – Cippi.**

1. Ogni fossa dei campi comuni è contraddistinta da cippi uniformi, forniti e messi in opera dal Comune a seguito immediato dell'inumazione; essi recano il numero progressivo, il cognome ed il nome, la data di morte del defunto.

2. Tale cippi sono rimossi quando i familiari provvedono al collocamento di lapidi, purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di cm 10 dal suolo, il numero progressivo riportato dal cippo.

### **CAPO IX PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO**

#### **ART. 105 - Personale del cimitero – compiti.**

1. Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel Regolamento di Polizia mortuaria e nel presente regolamento.

2. In particolare il custode tiene aggiornati i registri (*di cui all'art. 45 del Regolamento di Polizia mortuaria, leggasi di cui agli articoli 52 e 53 del DPR n. 285/1990*); svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; cura la manutenzione e l'ordine del cimitero.

3. Il custode riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

## **CAPO X IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

### **Art. 106 – Esecuzione di opere**

Per l'esecuzione di opere – nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

### **ART. 107 – Limiti di attività**

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, contenute in particolare nel R.D. 23/10/1925, n° 2537, per la professione di Ingegnere e di Architetto e nel R.D. 11/2/1929 n° 274, per la professione di Geometra.

### **ART. 108 – Permesso di costruzione**

1. Non può essere eseguita alcuna opera privata – nova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di discarica, se occorre, il permesso di introduzione dei materiali (*e l'effettuato pagamento dell'imposta di consumo*).
2. Detto permesso deve tenersi sul posto di lavoro.

### **ART. 109 – Deposito cauzionale - Responsabilità**

1. Per la costruzione di sepolture di famiglia, oltre al deposito di cui all'art. 78, da parte del concessionario, anche la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, previsto in tariffa, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
2. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere, come all' art. 17.

### **ART. 110 – Recinzione aree – materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tomba di famiglia, l'impresa deve redigere, a regola d'arte, lo spazio assegnato con assito di tavole.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico, secondo l'orari e l'itinerario che verranno prescritti, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere, in ogni caso, l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

### **ART. 111 – Introduzione e deposito di materiali**

1. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e

depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere affinché, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

#### **ART. 112 – Divieto di sosta dei veicoli**

E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero veicoli impiegati nel trasporto dei materiali e foraggiare cavalli eventualmente impiegati nei trasporti stessi.

#### **ART. 113 – Orario di lavoro**

L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio Tecnico. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere.

#### **ART. 114 – Sospensione dei lavori**

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

#### **ART. 115 – Progetti di costruzione di sepolture private – Parere della Commissione**

1. I progetti per la costruzione di sepolture private di famiglia devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'edilizia; questa può anche deferire tale compito ad una Sottocommissione composta di alcuni membri della Commissione stessa, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore preposto al servizio cimitero.

2. La Commissione, pur tenuto conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera riferita al posto e alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

3. Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

4. La Commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni, tracciamenti di aree nel Cimitero.

#### **ART. 116 – Opere su sepolture individuali**

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, Comuni e privati, si richiede la presentazione del disegno con firma del capomastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico, così pure il collaudo.

### **ART. 117 – Vigilanza – Collaudo**

1. L'Ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di Regolamento; esso può impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità, abusi.
2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal Tecnico del Comune.
3. Il Sindaco può disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del Regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo, si rimborsano i depositi cauzionali di cui agli art. 78 e 109; solo a collaudo eseguito, è autorizzato il seppellimento.

### **ART. 118 – Ornamenti a sepolture**

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamenti sulle sepolture di loro spettanza.

## **CAPO X I IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **ART. 119 – Funzioni**

1. Le imprese di pompe funebri, per conto delle famiglie in lutto, svolgono incombenze proprie dei privati, quindi non riservate al Comune, ed in particolare attendono presso gli uffici municipali e presso le parrocchie al disbrigo delle pratiche relative al servizio mortuario, forniscono i feretri e gli accessori relativi.
2. *(Le persone che intendono esercitare tale attività, devono anzitutto ottenere la licenza di commercio, ai termini del R.D.L. 16/12/1926 n°2174, per la vendita dei feretri; quindi, per l'esercizio delle incombenze funebri, diverse da quella della vendita di feretri, devono ottenere uno speciale riconoscimento di idoneità e di attitudine da parte del Sindaco)*

### **ART. 120 – Idoneità dei veicoli e dei locali**

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge ed ai Regolamenti in tema di Polizia Mortuaria e d'igiene, in particolare per quanto riguarda i mezzi di trasporto *(e le rimesse, alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del Regolamento di Polizia Mortuaria, e per gli autoveicoli, comunque adibiti anche a trasporti di persone, a seguito dei funerali, alle disposizioni del T.U. dicembre 1933 n° 1740, nonché ai Regolamenti municipali per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza )*.

### **ART. 121 – Deposito e trasporto feretri**

1. Nelle vetrine degli uffici e dei depositi delle predette ditte, fronteggianti vie, piazze o corsi, non possono essere esposti feretri a vista del pubblico.
2. Le imprese devono effettuare il trasporto dei feretri vuoti come stabilito all'art. 27; il rifornimento dei depositi di vendita del territorio del Comune deve essere fatto prima delle ore otto o dopo le ore 18.

## CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 122 - Sanzioni**

*(Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice Penale sono punite quali contravvenzioni ai sensi degli artt. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, degli artt. 344 e 358 T.U. Leggi Sanitarie e successive modifiche, art. 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria.*

*Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al custode addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge.*

*A tal fine presta il prescritto giuramento.*

*Nei casi di violazione alle norme di cui al capo VIII° il predetto personale e gli agenti municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili. )*

### **ART. 123 – Abrogazione precedenti disposizioni**

*(Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate disposizioni contenute negli altri atti in materia anteriori al presente.*

*Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente; nonché le tariffe in vigore alla data odierna sancite negli appositi atti deliberativi.*

*L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione all'Albo, dopo intervenuta l'approvazione della G.P.A.).*

---

## **INDICE DEGLI ARTICOLI**

### **Disposizioni preliminari**

- ART. 1 – Competenza – carattere del servizio
- ART. 2 – Organizzazione del servizio
- ART. 3 – Provvedimenti nell'interesse del servizio
- ART. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- ART. 5 – Responsabilità
- ART. 6 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- ART. 7 – Atti a disposizione del pubblico

### **Capo I° - Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento**

- ART. 8 – Dichiarazione di morte
- ART. 9 – Adempimenti dell'Ufficio
- ART. 10 – Denuncia delle cause di morte
- ART. 11 – Accertamenti necroscopici
- ART. 12 – Referto all'Autorità giudiziaria

## **Capo II° - Osservazione dei cadaveri**

ART. 13 – Termini

ART. 14 – Provvidenze nel periodo di osservazione

ART. 15 – Locali di osservazione

ART. 16 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e al seppellimento

ART. 17 – Autorizzazione ad eseguire autopsie e trattamenti

ART. 18 – Riscontro diagnostico – rilascio cadaveri per studio - trapianto terapeutico

## **Capo III° - Feretri**

ART. 19 – Obbligo del feretro individuale

ART. 20 – Chiusura del feretro

ART. 21 – Feretro gratuito e a pagamento

ART. 22 – Qualità e caratteristiche dei feretri

ART. 23 – Fornitura feretri

ART. 24 – Apparecchi riduttori

ART. 25 – Verifica feretri

ART. 26 – Piastrine di riconoscimento

ART. 27 – Trasporto feretri

## **Capo IV° - Trasporti funebri**

ART. 28 – Esclusiva del servizio

ART. 29 – Eccezioni al diritto di esclusiva

ART. 30 – Consistenza del trasporto e percorso

ART. 31 – Trasporti gratuiti e a pagamento

ART. 32 – Categorie e classi di vetture

ART. 33 – Orario dei trasporti

ART. 34 – Compiti dei necrofori

ART. 35 – Riti religiosi

ART. 36 – Trasporto dal luogo di decesso al luogo dei funerali

ART. 37 – Deceduti per malattie infettive

ART. 38 – Manutenzione delle vetture

ART. 39 – Trasporto ai locali di osservazione

ART. 40 – Trasporto per altri Comuni e da altri Comuni

ART. 41 – Trasporti all’Estero o dall’Estero

ART. 42 – Norme generali per i trasporti

ART. 43 – Rimessa delle vetture funebri e sosta vetture di passaggio

ART. 44 – Trasporto di resti e di ceneri

## **Capo V° - Cimitero – sepolture – servizi**

ART. 45 – Obbligatorietà del servizio – sepolture

ART. 46 – Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

ART. 47 – Ammissione nel Cimitero

ART. 48 – Ammissione nei reparti acattolici

ART. 49 – Ammissione nel reparto nati morti

ART. 50 – Ammissioni nei Cimiteri delle frazioni

ART. 51 – Sepolture comuni, in loculi e cellette, e sepolture private

ART. 52 – Sepolture per inumazione e per tumulazione

ART. 53 – Sepolture soggette a concessione con pagamento di canone

Art. 54 – Depositi in loculi provvisori

ART. 55 – Sistemazione definitiva – rimborsi

- ART. 56 – Cellette
- ART. 57 – Camera mortuaria
- ART. 58 – Ossario
- ART. 59 – Soppressione del Cimitero
- ART. 60 – Costruzione e ampliamento del Cimitero

#### **Capo VI° - Esumazione ed estumulazione**

- ART. 61 – Esumazione ordinaria
- ART. 62 – Esumazione nati morti
- ART. 63 – Avvisi di scadenza
- ART. 64 – Esumazione straordinaria
- ART. 65 – Estumulazione
- ART. 66 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- ART. 67 – Incenerimento materiali
- ART. 68 – Disponibilità dei materiali
- ART. 69 – Autorizzazione al reimpiego da parte dei concessionari

#### **Capo VII° - Concessione di sepolture private**

##### A) Disposizioni comuni per sepolture individuali e di famiglia

- ART. 70 – Concetto e limiti della concessione
- ART. 71 – Concessioni – doveri generali
- ART. 72 – Vigilanza del Sindaco

##### B) Sepolture individuali

- ART. 73 – Concessioni a decesso e concessioni in vita
- ART. 74 – Oneri relativi alla sistemazione della sepoltura individuale
- ART. 75 – Decadenza
- ART. 76 – Sistemazione delle salme a seguito della decadenza
- ART. 77 – Rinuncia di sepolture – rimborsi

##### C) Sepolture di famiglia

- ART. 78 – Concessione di tomba di famiglia
- Art. 79 – Costruzione delle opere – Termine – Collaudo – Limiti di impiego dell'area
- Art. 80 – Doveri in ordine alla manutenzione
- ART. 81 – Gruppo familiare
- ART. 82 – Ammissioni in sepoltura di famiglia
- ART. 83 – Ricordi funebri
- ART. 84 – Estumulazione da tomba di famiglia – Vincolo di perpetuità delle salme
- ART. 85 --Trasmissione diritti d'uso
- ART. 86 – Cessione – Rinuncia
- ART. 87 – Prova della trasmissione di diritti – rinuncia alla concessione
- ART. 88 – Condizioni delle salme nelle cessioni
- ART. 89 – Decadenza
- ART. 90 – Condizione delle salme a seguito di decadenza
- ART. 91 – Consensi
- ART. 92 – Divisione e rinuncia
- ART. 93 – Disponibilità dei materiali

ART. 94 – Manutenzione a carico del Comune  
ART. 95 – Fascicoli per le sepolture di famiglia

#### **Capo VIII° - Polizia interna del Cimitero**

ART. 96 – Orario  
ART. 97 – Divieto di ingresso  
ART. 98 – Riti Religiosi  
ART. 99 – Circolazione di veicoli  
ART. 100 – Divieti speciali  
ART. 101- Epigrafi  
ART. 102 - Facoltà di collocare lapidi e di dettate epigrafi  
ART. 103 - Lapidi, ricordi, fotografie  
ART. 104 - Cippi

#### **Capo IX° - Personale addetto al Cimitero**

ART. 105 – Personale del Cimitero – compiti

#### **Capo X° - Imprese e lavori privati**

ART. 106 – Esecuzione di opere  
ART. 107 – Limiti di attività  
ART. 108 – Permesso di costruzione  
ART. 109 – Deposito cauzionale – responsabilità  
ART. 110 – Recinzione aree – materiali di scavo  
ART. 111 – Introduzione e deposito di materiali  
ART. 112 – Divieto di sosta dei veicoli  
ART. 113 – Orario di lavoro  
ART. 114 – Sospensione dei lavori  
ART. 115 – Progetti di costruzione di sepolture private - Parere della Commissione  
ART. 116 – Opere su sepolture individuali  
ART. 117 – Vigilanza – Collaudo  
ART. 118 – Ornamenti a sepolture

#### **Capo XI° - Imprese pompe funebri**

ART. 119 – Funzioni  
ART. 120 – Idoneità dei veicoli e dei locali  
ART. 121 – Deposito e trasporto feretri

#### **Capo XII° - Disposizioni finali**

ART. 122 – *(Sanzioni)*  
ART. 123 – *(Abrogazione precedenti disposizioni)*